



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 002070/DecA/85 DELL'11 AGOSTO 2009

- Oggetto: **Criteria e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4).**
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il Regolamento per relativa esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante "Disposizioni in materia di pesca" ed in particolare l'art. 11 della stessa;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell'art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)", pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 85

DELL'11/08/2009

cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTA Legge Regionale n. 13, dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna);

PRESO ATTO che con la stessa Legge Regionale n. 2/2007 si è previsto che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura (le Agenzie esercitano « nel proprio campo specifico [...] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto [pesca e acquacoltura] », comma 20, dell'art. 15 L. R. n. 2/2007);

VISTI l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato 25 marzo 1957 e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, che prevedono l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione i progetti relativi ai nuovi aiuti di Stato.

VISTI gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008,

RITENUTO necessario individuare i criteri e le modalità di attuazione del "Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca" di cui all'art. 11 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3;

SENTITO il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca in occasione della riunione del 4 agosto 2009;

DECRETA

ART. 1 I criteri e le modalità di attuazione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca sono definiti nelle Direttive "Criteri e modalità per l'attuazione e la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 85

DELL'11/08/2009

gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3)". Le Direttive costituiscono parte integrante del presente Decreto.

ART. 2 Responsabile della gestione e dell'attuazione delle misure di aiuto istituite a valere sul Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca è Argea Sardegna che opera nel rispetto delle Direttive allegate al presente decreto.

ART. 3 Sono istituite misure di aiuto volte a indennizzare i danni causati da calamità naturali, eventi eccezionali e avversità atmosferiche che si sono verificati precedentemente alla pubblicazione del presente Decreto e che non sono stati ancora riconosciuti.

Sono riconosciuti esclusivamente gli eventi pregressi nel rispetto di quanto stabilito dagli Orientamenti comunitari per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura che prevedono che le misure di aiuto siano notificate alla Commissione entro l'anno successivo all'evento.

ART. 4 È abrogato il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 3190/DecA/109 del 19/12/2008.

ART. 5 Il presente Decreto è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì 11 agosto 2009

L'Assessore
Andrea Prato